



Nanno

Tassullo

Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 2041

Ville d'Anaunia, 3 marzo 2021

Spett.le Consigliere Comunale
Sig. Marco Santini

OGGETTO: Interrogazione relativa alle nomine presso il CTL Cles. **Risposta.**

In risposta alla sua interrogazione in atti prot. 1422 di data 16 febbraio 2021.

La convenzione tra i Comuni di Cles e Ville D'Anaunia per la gestione di strutture a valenza sportiva e ricreativa nel Centro per lo Sport ed il Tempo Libero di Cles è stata approvata dalla precedente Amministrazione comunale nel Consiglio comunale del 28/12/2016 e firmata dal Sindaco pro tempore Francesco Facinelli il 16/02/2017.

A fronte del pagamento di **1.437.973,54 €** del Comune di Ville D'Anaunia (divisi, come riportato nella convenzione, in 937.851,36 € del Comune di Tuenno e 500.122,18 € dei Comuni di Nanno e Tassullo) nella suddetta convenzione si prevede che: "Al Comune di Ville d'Anaunia è garantito, sulla base dei criteri richiamati in premessa, l'utilizzo della sala polifunzionale per uso sportivo nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle ore 23.00 **per n. 10 ore settimanali** dal lunedì al venerdì, secondo i criteri di prenotazione che saranno stabiliti dal Comitato di indirizzo".

Al Comune di Cles a fronte di una spesa di **1.582.481,74 €** è garantita "esclusiva proprietà", nonostante abbia coperto solo il 52 % della spesa, a fronte del 48 % di Ville D'Anaunia.

"Il Comitato d'indirizzo è composto da **quattro membri, due per ogni Comune**, di cui almeno uno individuato nell'ambito di ciascuna Giunta comunale e sono nominati dai rispettivi Sindaci." "La funzione di **Presidente del Comitato è esercitata dal rappresentante della Giunta comunale del Comune di Cles.**" "In caso di parità, il voto del Presidente avrà valenza doppia."

La convenzione è stata approvata con voto contrario del gruppo di minoranza ORA e astensione dei gruppi di minoranza Insieme verso il futuro e Dinamica (quindi senza il voto favorevole di alcun membro delle minoranze).

Il Comitato d'indirizzo **non è mai stato istituito dal Sindaco pro tempore Facinelli** e la gestione di fatto è sempre rimasta in capo al Comune di Cles in ogni suo aspetto.

Per tanto la presente convenzione non può essere intesa come una semplice applicazione di una routine gestionale, ma è di fatto parte di una più ampia partita politica che riguarda la



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

normalizzazione dei rapporti con Cles nella gestione del CTL per gettare le basi di una collaborazione proficua e del miglior rendimento di un investimento di oltre 1,4 milioni di Euro fatto dalla comunità di Ville D'Anaunia nel suo insieme.

Premesso quanto sopra esposto si coglie l'occasione per risponderle in merito alle questioni sollevate.

Parità di genere.

Il Comune di Cles ha nominato nel Comitato d'indirizzo Amanda Casula, Assessore, e Francesca Endrizzi, Consigliere delegato. Pertanto la nomina di Giordano Bruni, Assessore, e Gianluca Leonardi, Consigliere delegato, permette di raggiungere in seno al Comitato una perfetta rappresentanza di genere. Nonché una perfetta specularità fra i ruoli.

Quindi di fatto questa nomina non solo assicura la rappresentanza di genere in seno al Comitato come previsto dallo Statuto, ma arriva al punto di garantire una perfetta divisione fra i due generi.

Rappresentante in seno ad un'associazione.

Da quanto premesso si evince che quella del Comitato d'indirizzo del CTL è in primo luogo una partita politica. Pertanto è importante che i membri di questo primo Comitato siano Consiglieri comunali. Il massimo giovamento alla Comunità di Ville D'Anaunia infatti, in questo contesto, sarà dato dalla costruzione di proficui rapporti fra il nostro Comune e l'altro Comune aderente sul piano politico al fine di garantire la ricaduta più positiva possibile sul territorio. Per questo motivo non è opportuno che i rappresentanti, in questa fase costitutiva, siano esterni al Consiglio comunale, ma piuttosto siano persone con uno stretto collegamento con l'Amministrazione comunale.

Va poi fatta un'altra importante considerazione per il futuro. Secondo la convenzione un membro è necessariamente espressione della Giunta comunale. Nulla è indicato sul secondo membro. Tuttavia la designazione di una persona che sia solo membro di un'associazione specifica e non espressione tramite il voto di una rappresentatività più ampia (come un Consigliere comunale) pone il problema relativamente al fatto che una sola persona, aderente ipoteticamente ad una sola associazione, diventerebbe essenziale nel determinare i criteri tramite cui tutte le associazioni possono accedere al CTL. Se nel futuro ciò avvenisse, pur se formalmente corretto, raccomanderei che questa persona fosse determinata tramite un incontro e una designazione fra tutte le associazioni, i gruppi e i comitati di Ville D'Anaunia che utilizzano il CTL. O in alternativa che fosse anche in futuro espressione a vario titolo del Consiglio comunale.

Equa rappresentanza.

L'articolo 48 dello Statuto riporta che i criteri e gli indirizzi per le nomine li normate "tengono conto" **"di una equa rappresentanza delle ex municipalità di Nanno, Tassullo e Tuenno"**.

Reputo molto importante capire bene l'interpretazione del citato articolo.



Nanno

Tassullo

Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

Nel dizionario giuridico a cura di Brocardi l'equità:

“Viene definita come principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale. All'interno del nostro ordinamento l'equità può assumere diverse funzioni, come ad esempio criterio di valutazione (es.: nella determinazione del danno, ex art. 1226 del c.c.), o criterio di soluzione delle controversie (artt. 113 e 114 c.p.c.), o ancora come principio fondamentale ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del contratto, contribuendo a determinare gli effetti giuridici che il contratto produrrà, ed a contemperare gli interessi delle parti relativamente all'affare concluso in concreto (c.d. equità integrativa).

Nell'ambito processuale, l'equità assume il valore di criterio di giudizio in base al quale il giudice, nel decidere una controversia, fa ricorso a criteri di convenienza e di comparazione degli interessi delle parti, prescindendo dall'applicazione di una norma giuridica.

È bene precisare che in dottrina si distinguono due forme di equità, una integrativa, che si ha quando il legislatore rinuncia a predisporre la disciplina legale di particolari aspetti di una fattispecie e preferisce affidare al giudice il compito di intervenire caso per caso (es., la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.); e l'altra sostitutiva, che comporta l'attribuzione al giudice del potere di sostituire integralmente l'applicazione della norma con una propria decisione equitativa (si cfr. artt. 113 e 114 c.p.c.).”

Quand'è che una rappresentanza è equa? Una rappresentanza è equa quando non solo non danneggia ingiustamente il rappresentato, ma persegue i suoi interessi nel migliore dei modi possibile date le capacità del rappresentante e gli interessi contrapposti dei rappresentati. Di fatto l'equità non è mai una caratteristica intrinseca al soggetto, ma è una misura del suo comportamento. Il genitore ad esempio non è equo con i figli in quanto genitore, ma in quanto il suo comportamento si conforma alla giustizia e all'interesse di tutti i figli. Dunque una rappresentanza è equa non tanto quando i rappresentanti abbiano determinati attributi esteriori, ma in quanto perseguono l'interesse dei rappresentati e trattino i loro interessi contrapposti contemperando gli interessi di tutte le parti secondo la coscienza sociale.

Possiamo quindi distinguere due tipi di equa rappresentanza, uno verso l'interno cioè quando gli interessi di tutti gli ex Comuni vengono considerati e contemperati e uno verso l'esterno cioè quando un rappresentante ha le capacità di fare gli interessi dei suoi rappresentati.

Questa interpretazione è l'unica possibile affinché la norma dello Statuto sia effettivamente applicabile ed abbia un senso razionale. La maggior parte delle nomine infatti non prevede un numero di rappresentanti che possa soddisfare tutte le ex municipalità, inoltre nei pochi casi in cui lo preveda non prevede un numero che possa soddisfare la differenza nel numero degli abitanti delle ex municipalità, la differenza nel numero delle frazioni, la differenza nelle correnti di pensiero degli ex Comuni, la differente estensione territoriale, la differente partecipazione nelle varie entità, ecc... Inoltre l'appartenenza ad una o l'altra municipalità, non essendo una caratteristica ontologica, se presa come caratteristica imprescindibile della rappresentanza può, a seconda dell'interpretazione, assumere significati profondamente



Nanno

Tassullo

Tuenno

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

PROVINCIA DI TRENTO

diversi. (È appartenente il residente? Chi è nato lì? Chi ha i genitori nati lì? Chi vive lì anche se non residente? Chi si sente appartenente? Chi parteggia per la municipalità?). Dobbiamo necessariamente concludere che in queste ipotesi interpretative, che si discostano dall'interpretazione data, la norma è di fatto inconsistente ed inapplicabile.

Pertanto a norma dello Statuto tutti i rappresentanti devono avere due caratteristiche imprescindibili:

- a) Avere le capacità di essere un rappresentante.
- b) Avere la volontà di rappresentare gli interessi delle parti.

Dove per parti si intendono le ex municipalità sia nella loro singolarità che nel loro insieme, il cui interesse è inscindibile da quello delle parti, che prende il nome di Ville D'Anaunia.

Per i motivi sovra esposti reputo la scelta che ho effettuato veramente negli interessi di Nanno e Portolo; Campo, Pavillo, Rallo, Sanzenone e Tassullo; Tuenno e Ville D'Anaunia.

Distinti saluti.

IL SINDACO
-dott. Samuel Valentini –
Firmato digitalmente